

50.17.00



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale. per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*
Il Direttore Generale

UOD 50 17 09
Salerno

UOD 50 17 08
Napoli

UOD 50 17 07
Caserta

UOD 50 17 06
Benevento

UOD 50 17 05
Avellino

e, p.c.,

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per l'Economia Circolare
Via C. Colombo n. 44
00147 Roma
ECI@pec.minambiente.it

NOE di Napoli
sna34876@pec.carabinieri.it

NOE di Salerno
ssa41033@pec.carabinieri.it

NOE di Caserta
sce38602@pec.carabinieri.it

Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Napoli
na0210000p@pec.gdf.it



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Salerno
sa1430000p@pec.gdf.it

Compartimento Polizia Stradale
compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it

Compartimento Polizia Ferroviaria
compartimento.polfer.na@pecps.poliziadistato.it

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni
compartimento.polposta.na@pecps.poliziadistato.it

Capitaneria di Porto Napoli
dm.napoli@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto Salerno
cp-salerno@pec.mit.gov.it

Agenzie delle Dogane di Napoli 1
dogane.napoli1@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Napoli 2
dogane.napoli2@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Salerno
dogane.salerno@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Avellino
dogane.avellino@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Benevento
dogane.benevento@pec.adm.gov.it

Agenzie delle Dogane di Caserta
dogane.caserta@pec.adm.gov.it

**OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.
Trasmissione Parere MiTE.**

In riferimento alle Linee Guida emanate nell'ambito della Circolare di cui al procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti PG/2022/0319662 del 20.06.22, in cui si sollevava necessità di chiarimento nel merito delle notifiche transfrontaliere improntate al solo recupero intermedio e non

finale presentando nota di Interpello Ministeriale in data 30.05.22 PG/2022/0284025, si trasmette in allegato alla presenta riscontro intervenuto a cura del Ministero della Transizione Ecologica in data 10.08.2022 prot. MiTE n. 100273 con l'invito di attenersi alle prescrizioni e chiarimenti ivi previsti e di condividere il medesimo allegato con i Notificatori coinvolti in tali tipologie di spedizione.

Cordialmente..-

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonello Barretta

Documento firmato da:
ANTONELLO BARRETTA
11.08.2022 17:42:26 UTC



OGGETTO: riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinate ad impianto estero per operazioni di recupero intermedio R12/R13 ai sensi del Regolamento (CE) n.1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- Se il notificatore possa finalizzare una notifica per una spedizione transfrontaliera di rifiuti alla sottoposizione del rifiuto alle sole operazioni di recupero intermedio R12 e/o R13 e, nello specifico, se in tal caso la casella 11 del documento di notifica debba riportare solo detta operazione intermedia e l'autorizzazione debba essere concessa solo per lo svolgimento di tali operazioni intermedie
- Se, posta l'eventuale possibilità di impostare una notifica al solo recupero intermedio, in quali casi sia necessario indicare, congiuntamente a dette operazioni, anche l'operazione di recupero finale (es. R1/R11) e quindi se sia obbligatorio indicare oltre l'operazione intermedia R12 e/o R13 anche la successiva operazione di recupero finale
- Se la garanzia finanziaria a copertura della spedizione debba essere stipulata fino all'impianto di recupero intermedio oppure se debba comunque coprire la spedizione fino all'impianto di recupero finale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Regolamento (CE) n.1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116;

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.

Con riferimento ai primi due quesiti, viene sostanzialmente richiesto di chiarire se, ai sensi del Regolamento (CE) n.1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), possa essere autorizzata una spedizione di rifiuti destinata esclusivamente alle operazioni di recupero intermedie R12 e/o R13, senza l'obbligo per il notificatore di indicare la successiva operazione di recupero non intermedia (ossia finale) tra quelle previste da R1 a R11.

Al riguardo, si fa presente che la lettera a) dell'art. 15 del Regolamento recante "Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento" stabilisce che: *se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale.*

Inoltre, la lettera b) del medesimo articolo stabilisce che: *le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione*



intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 o 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive.

Dal suddetto disposto normativo, quindi, emerge chiaramente la necessità che il notificatore individui sin dall'inizio del procedimento autorizzatorio tutte le eventuali operazioni intermedie, nonché quelle non intermedie che sono previste successivamente alla prima operazione intermedia R12/R13. D'altronde, tale obbligo trova conferma nell'allegato IC al Regolamento – introdotto dal Regolamento (CE) n. 669/2008 – che, al capitolo IV “Istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica”, paragrafo 22 relativo alla compilazione della casella 11 del documento di notifica, prevede di: *indicare il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA e IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti (ora allegati I e II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e, inoltre, stabilisce che: se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13, in un allegato devono essere fornite informazioni sulle successive operazioni (R12/R13 o D13-D15 come pure D1-D12 o R1-R11).*

Con riferimento al terzo quesito, si chiede di sapere se la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente - costituita dal notificatore a copertura dei rischi derivanti dai casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto (art.22), o dai casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali (art. 24) – debba coprire la spedizione fino all'avvenuta operazione di recupero/smaltimento non intermedio o se possa, invece, limitarsi a coprire la spedizione fino all'avvenuta operazione di recupero/smaltimento intermedio.

In proposito, occorre far riferimento a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento relativo alla garanzia finanziaria. In particolare, il paragrafo 5 di tale articolo stabilisce che: *La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.*

Ai sensi di quanto sopra enunciato, quindi, la garanzia viene svincolata solo quando l'autorità competente interessata riceve il certificato di avvenuto recupero/smaltimento non intermedio dall'impianto che ha effettuato tale operazione (art. 16, lettera e), oppure quando l'impianto che ha effettuato l'operazione di recupero/smaltimento intermedia abbia ricevuto dall'impianto successivo situato nello stesso Paese di destinazione che ha effettuato un'operazione intermedia o non intermedia il certificato che attesta l'avvenuto recupero/smaltimento non intermedio successivo dei rifiuti (art. 15, lettera e).

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal suddetto paragrafo, il successivo paragrafo 6 del medesimo articolo stabilisce che: *...se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 15, lettera d). In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione non ritenga necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In questo caso, l'autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi*



derivanti in caso di spedizione illegale o della ripresa dei rifiuti quando la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto.

Alla luce di ciò, risulta evidente che l'unica possibilità prevista dal Regolamento per l'autorità competente interessata di svincolare la garanzia finanziaria a seguito dell'operazione di recupero/smaltimento intermedio sia quando la stessa autorità abbia ricevuto il certificato di avvenuto recupero/smaltimento intermedio dall'impianto che ha effettuato la prima operazione intermedia di recupero/smaltimento, nonché un'attestazione che i rifiuti abbiano lasciato l'impianto intermedio verso la successiva destinazione intermedia o non intermedia.

Quanto sopra a condizione che le ulteriori spedizioni verso successivi impianti di recupero/smaltimento (intermedio o non intermedio) siano coperte da una nuova garanzia finanziaria o che l'autorità competente di destinazione dichiari che questa non è necessaria, assumendosi in tal modo la responsabilità di un'eventuale ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale o di spedizione che non possa essere portata a termine come previsto.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.



